STUDIO LUONGO
DOTTORI COMMERCIALISTI

N. 31
6 agosto
2026

DIRITTO AL RIPORTO DELLE PERDITE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

ADEMPIMENTO

Il riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie

La Norma di Comportamento AIDC n. 237 tratta del riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie, disponendo che le perdite, gli interessi passivi da riportare nei successivi periodi d'imposta, così come le eccedenze ACE, sottoposti a test di vitalità della società, tanto riguardo ricavi caratteristici e costo del lavoro dipendente, quanto per il patrimonio netto, sono comunque fruibili, in determinate fattispecie, all'esito di accettazione di interpello disapplicativo, che sancisca la non elusività della compensazione intersoggettiva tra elementi di reddito imponibile e perdite fiscali.

DA SAPERE

Riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie: come fare

Il regime del riporto delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie di fusione e scissione è soggetto a precisi vincoli qualitativi e quantitativi (test di vitalità economica e limite patrimoniale). Tenuto conto delle principali criticità interpretative e applicative, possono essere individuati almeno tre scenari. Quali sono?

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco – Decreto Correttivo Omnibus: approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri

Impresa - Beni strumentali 4.0: proroga comunicazioni completamento investimenti

Lavoro - Legge delega per la riforma dell'ordinamento forense

Scadenze dal 6 agosto al 10 settembre 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

ADEMPIMENTI

Il riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie

di Luca Di Penta

La Norma di Comportamento AIDC n. 237 tratta del riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie, disponendo che le perdite, gli interessi passivi da riportare nei successivi periodi d'imposta, così come le eccedenze ACE, sottoposti a test di vitalità della società, tanto riguardo ricavi caratteristici e costo del lavoro dipendente, quanto per il patrimonio netto, sono comunque fruibili, in determinate fattispecie, all'esito di accettazione di interpello disapplicativo, che sancisca la non elusività della compensazione intersoggettiva tra elementi di reddito imponibile e perdite fiscali.

ADEMPIMENTO

Le **perdite fiscali possono essere riportate in deduzione** nei periodi successivi fino all'**80%** degli utili prodotti, per l'intero importo che trova capienza in questi ultimi; le perdite subite nei primi tre periodi di attività possono essere compensate, senza tenere conto di tale limite (art. 84 del TUIR).
Tale regola generale trova un'eccezione, se il pacchetto di maggioranza delle partecipazioni della società in perdita viene acquisito da terzi, anche temporaneamente, e viene cambiata in modo sostanziale la natura dell'attività svolta, nel periodo d'imposta in cui si verifica l'operazione, o nei due antecedenti o successivi; in tale fattispecie, le perdite **non** possono essere riportate.
Tale divieto viene meno se dal bilancio d'esercizio anteriore alla data del trasferimento delle partecipazioni risultino ricavi e costo del personale in misura superiore al **40%** della loro media nei due esercizi anteriori: in tale caso, le perdite possono essere riportate in compensazione di redditi futuri, in misura che non ecceda il patrimonio netto valutato da una relazione giurata di stima, rettificato del doppio dei conferimenti e finanziamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti la data di riferimento delle perdite fiscali; in alternativa alla relazione giurata di stima, è possibile considerare il patrimonio netto dell'ultimo esercizio antecedente alla data del trasferimento delle partecipazioni, rettificato dei conferimenti e finanziamenti effettuati nei 24 mesi precedenti.
Le perdite delle società partecipanti a un'operazione di fusione possono essere utilizzate dalla società incorporante, per un valore non eccedente il patrimonio netto risultante da una relazione giurata di stima alla data di efficacia dell'operazione, rettificato del doppio dei conferimenti e finanziamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti la suddetta data; anche per tale operazione, in alternativa alla relazione giurata di stima, è possibile

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

considerare il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della società in perdita, o dalla situazione patrimoniale della stessa utilizzata per la fusione, rettificato dei conferimenti e finanziamenti effettuati nei 24 mesi precedenti.
Il **test di vitalità** in caso di fusione risulta essere doppio, in quanto dal bilancio d'esercizio precedente alla data di fusione devono risultare ricavi e costo del personale in misura superiore al 40% della loro media nei due esercizi anteriori, e ricavi e costo del personale, ragguagliati ad anno, nel periodo di tempo tra l'inizio dell'esercizio e la data antecedente quella di fusione, superiori al 40% di tali voci di bilancio nei due esercizi immediatamente antecedenti.
In caso di retrodatazione della fusione, si applica parimenti tale test, tenendo a riferimento la frazione d'esercizio fino alla data di efficacia dell'operazione.
Le regole della fusione si applicano anche in caso di scissione, applicando alla società scissa le regole in capo alle società partecipanti alla fusione, e alle società beneficiarie le regole della società fusa. I medesimi principi sussistono in caso di conferimento d'azienda o di suo ramo, applicandosi alla società conferitaria le norme previste per la società beneficiaria della scissione.
Si presenta nel seguente schema di sintesi una panoramica del trattamento delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie.

Le regole di trattamento delle perdite riportabili nei periodi d'imposta successivi in caso di operazioni straordinarie		
Operazione	**Descrizione**	**Particolarità**
Cessione di partecipazioni con cambio dell'attività effettiva svolta	Le perdite fiscali nella dichiarazione del periodo d'imposta anteriore al trasferimento possono essere riportate, se dal bilancio d'esercizio anteriore alla data del trasferimento delle partecipazioni risultino ricavi e costo del personale in misura superiore al 40% della loro media nei due esercizi antecedenti. In tale caso, le perdite fiscali possono essere riportate nei periodi d'imposta successivi fino a capienza del capitale netto economico sussistente nell'esercizio anteriore al trasferimento, in base a una relazione giurata di stima.	In alternativa alla relazione peritale, si può fare riferimento al patrimonio netto del bilancio d'esercizio precedente al trasferimento, rettificato dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti la data di riferimento delle perdite fiscali. Il patrimonio netto risultante da perizia giurata viene rettificato del doppio dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti la data di riferimento delle perdite fiscali. Tra i suddetti versamenti non si annoverano i contributi di enti rientranti nel perimetro della PA. Se il trasferimento azionario avviene nella seconda parte del periodo d'imposta, la perdita fiscale di riferimento è quella relativa al periodo d'imposta in cui si concretizza l'operazione.
Fusione	Le perdite *ante* fusione delle partecipanti sono riportabili in ragione del patrimonio netto risultante da relazione giurata di stima alla data di efficacia della fusione: va eseguito il test di vitalità delle società fuse o incorporate, nella frazione del periodo d'imposta fino alla data di	Il test di vitalità sul 40% dei ricavi e del costo dei dipendenti va eseguito prendendo come riferimento anche l'esercizio dell'intero anno antecedente l'operazione, effettuando una comparazione con

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

	efficacia dell'operazione, ragguagliando ad anno ricavi e costo del lavoro, rispetto ai due anni antecedenti. Si applicano per il resto le regole previste sopra per il trasferimento di partecipazioni.	la media del biennio antecedente. In caso di retrodatazione della data di efficacia, il test di vitalità dei ricavi e del costo del lavoro della partecipata alla data di efficacia della fusione viene comunque eseguito, per finalità antielusive.
Scissione	Le regole previste per le perdite delle società partecipanti alla fusione si applicano alla società scissa.	Il patrimonio netto in cui può trovare capienza la perdita è il minore tra quello dell'ultimo bilancio della scissa e quello risultante dal progetto di scissione, ovvero quello risultante dalla situazione patrimoniale della scissa.
Conferimento	Le regole per le perdite della società scissa si applicano alla società conferente.	Il patrimonio netto in cui può trovare capienza la perdita è quello relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.

I limiti previsti, nelle operazioni straordinarie sopra menzionate, per il riporto delle perdite, si applicano anche per le eccedenze di interessi passivi rispetto al ROL e alle eccedenze di ACE residuali da riportare ai periodi d'imposta successivi.

NOVITA'

La Norma di Comportamento n. 237 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha per oggetto il riporto delle perdite di società con la qualifica di dante causa in operazioni straordinarie; essa prescrive che i test di vitalità relativi al patrimonio netto, all'ammontare dei ricavi caratteristici e del costo del lavoro dipendente superiore al 40% rispetto ai valori dei due esercizi antecedenti non risultano decisivi, laddove si presenti un interpello disapplicativo, finalizzato alla libera compensazione delle perdite fiscali con eventuali redditi imponibili sorti successivamente all'efficacia di un'operazione straordinaria.
Infatti, la disciplina del riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze degli interessi passivi sul ROL del periodo d'imposta e delle eccedenze ACE risulta essere stata razionalizzata grazie all'art. 15 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.
Esso, integrato dall'art. 2 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, introduce nel contesto del test di vitalità il patrimonio netto derivante da una relazione giurata di stima: pertanto, se questo capitale economico è superiore a quello contabile, si potrà contare su una perdita fiscale che trova capienza in un patrimonio netto maggiore.
Nel seguente schema di sintesi vengono illustrate le motivazioni per le quali si ritiene che l'interpello disapplicativo dei test di vitalità possa ancora essere presentato.

	Trattamento in bilancio
Autonomia dell'istituto dell'interpello disapplicativo	La materia e i casi in cui il contribuente è ammesso a presentare tale interpello sono disciplinati, di base, dall'art. 11 dello Statuto del contribuente
Valore legale delle preleggi al codice civile	La relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 precisa in modo inequivoco l'ammissibilità dell'interpello disapplicativo: si tenga presente che l'art. 12 delle

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

	preleggi prescrive che l'interpretazione delle leggi avviene attraverso la valutazione dell'intenzione del legislatore
Delimitazione del profilo valutativo della perdita da riportare	L'art. 15 del D.Lgs. n. 192/2024 risolve la questione della perdita da riportare, pari al valore massimo tra patrimonio contabile e patrimonio da perizia. Per le questioni più generali si può ancora presentare interpello disapplicativo

La Massima AIDC n. 237 enuncia casistiche eleggibili per la presentazione di un'istanza di **interpello disapplicativo** volto alla compensazione libera di perdite fiscali e altri elementi negativi di reddito, nel contesto di operazioni straordinarie: ad esempio, nei casi di perdite fiscali e interessi passivi delle società neocostituite che acquisiscono e poi si fondono con società già operative, operazione disciplinata dall'art. 2501-bis c.c., ovvero nel caso di conferimenti in denaro fatti nei 24 mesi antecedenti l'operazione per ripianare le perdite superiori al terzo del capitale sociale, ovvero per l'originaria copertura perdite di una società il cui pacchetto di controllo sia ceduto a un terzo e, successivamente, sia oggetto di un'operazione straordinaria.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati alla novità le società che applicano l'IRES, quindi s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., soggetti commerciali esteri con stabile organizzazione in Italia, enti privati che svolgono prevalentemente attività commerciale, e anche società in nome collettivo e società in accomandita semplice: essendo necessario, per le società di persone, redigere una situazione patrimoniale redatta dagli amministratori, per procedere a un'operazione straordinaria appare opportuno, nell'anno in cui si concretizza la medesima, tenere la contabilità ordinaria.

PROCEDURE

Esempio

Alfa s.p.a., società ordinariamente con esercizio solare, con patrimonio netto da situazione patrimoniale di fusione per **euro 300.000** e perdite fiscali da compensare da **euro 280.000**, il 1.4.2026 perfeziona un'operazione di **fusione con Beta**.
Nel novembre 2024, il socio di maggioranza di Alfa s.p.a. aveva effettuato un versamento in c/aumento del capitale sociale per **euro 100.000**, e nel luglio 2025 una quota del **60%** del capitale della società era stata ceduta a un nuovo azionista di riferimento.
I valori dei ricavi caratteristici e del costo di lavoro dipendente mostrano una costante e armonica crescita dal periodo d'imposta 2023.
Di seguito si dettaglia il **test di vitalità** su tali voci del conto economico.

	Ricavi	Costo del lavoro dipendente	Ricavi ragg. anno	Costo del lavoro dip. ragg. anno	
2023	560.000	200.000	560.000	200.000	
2024	580.000	205.000	580.000	205.000	
2025	650.000	250.000	650.000	250.000	
1.1-31.3.2026	160.000	60.000	648.889	243.333	
40% Valore medio			228.000	81.000	40%

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

2023-2024					
40% Valore medio 2024-2025			246.000	91.000	40%

Nelle circostanze *standard*, le perdite fiscali si potevano riportare nei periodi d'imposta successivi per un importo non superiore a euro 200.000, all'esito della sterilizzazione del versamento socio del novembre 2024, ma rimane impregiudicato il diritto degli amministratori della società fusa di presentare un'istanza di **interpello disapplicativo** alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, argomentando che il versamento di euro 100.000 non è stato proposto dagli amministratori di Alfa s.p.a. che hanno gestito la fusione e che, quindi, la perdita fiscale deve trovare capienza in un patrimonio netto da fusione di **euro 300.000**.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

DA SAPERE

Riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie: come fare

di Roberto Fanelli

Il regime del riporto delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie di fusione e scissione è soggetto a precisi vincoli qualitativi e quantitativi (test di vitalità economica e limite patrimoniale). Tenuto conto delle principali criticità interpretative e applicative, possono essere individuati almeno tre scenari. Quali sono?

Le operazioni straordinarie pongono rilevanti questioni in ordine al riporto delle perdite fiscali, in quanto il legislatore consente tale riporto con **specifici limiti**, finalizzati a evitare fenomeni di commercio di "bare fiscali" - realizzazione di operazioni con società prive di capacità produttiva, poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra - prevedendo un **divieto al riporto** delle stesse, qualora non sussistano le condizioni di **vitalità economica** oppure le perdite eccedano il **patrimonio netto** (cfr. circolare 9 marzo 2010, n. 9/E, par. 2.1; risposta a interpello 10 maggio 2022, n. 253).
Per le operazioni di **fusione e scissione**, il riporto delle perdite è disciplinato, rispettivamente, dagli artt. 172 e 173 del TUIR, che subordinano tale possibilità al rispetto di determinati requisiti, tra cui:

- il cd. **test di vitalità** economica;
- il limite del **valore economico** del patrimonio netto della società che riporta le perdite;
- il rispetto di condizioni volte a evitare operazioni **prive di sostanza economica**.

La materia è stata **modificata** dall'art. 15 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (decreto IRPEF-IRES), che, tra l'altro, ha introdotto l'art. 177-ter, secondo cui i limiti e le condizioni per il riporto delle perdite non si applicano qualora le operazioni straordinarie si verifichino **all'interno dello stesso gruppo**, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma primo, n. 1) e n. 2), c.c., e in cui una società controlla l'altra o le altre società partecipanti alle predette operazioni o tutte le società partecipanti alle predette operazioni sono controllate dallo stesso soggetto. La disapplicazione opera esclusivamente per le perdite conseguite in periodi d'imposta nei quali le società partecipanti alle operazioni **erano già appartenenti allo stesso gruppo**, nonché per le perdite conseguite antecedentemente, per le quali abbiano trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono, o successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo previsti dai citati articoli. Tale disposizione non si applica alle posizioni fiscali conseguite fino al periodo d'imposta antecedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024 (fino al 2023, per i periodi d'imposta coincidenti con anno solare) (risposta a interpello 3 novembre 2025, n. 278).

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Per quanto riguarda le operazioni di **fusione**, l'art. 172, comma 7, del TUIR, prevede che il riporto delle perdite è consentito allorché dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto:

a) relativo all'**esercizio precedente** a quello nel corso del quale la fusione ha **efficacia** ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. risulti un ammontare di **ricavi** e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per **prestazioni di lavoro subordinato** e relativi **contributi superiore al 40%** di quello risultante dalla media degli ultimi **due esercizi anteriori** (ad esempio, per una fusione con efficacia giuridica nel 2026, occorre mettere a confronto l'esercizio 2025 - cioè l'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia - e la media degli esercizi 2024 e 2023);
b) relativo all'**intervallo di tempo** che intercorre tra **l'inizio dell'esercizio** nel corso del quale la fusione ha efficacia e la data antecedente a quella di **efficacia della fusione**, redatto in osservanza dei princìpi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio risulti un ammontare di **ricavi** e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di **lavoro subordinato** e relativi contributi, **ragguagliato ad anno**, **superiore al 40%** di quello risultante dalla media degli ultimi **due esercizi anteriori** (ad esempio, per una fusione con efficacia 1° maggio 2026, rileva il periodo 1.1.2026 - 30 aprile 2026).

In pratica, viene richiesto che la società, la cui perdita si vuole riportare, sia **operativa** "*negando, in sostanza, il diritto del riporto delle perdite se **non esiste più l'attività economica** cui tali perdite si riferiscono*" (cfr. risoluzione 24 ottobre 2006, n. 116/E; risoluzione 10 aprile 2008, n. 143/E; circolare 9 marzo 2010, n. 9/E; risposta a interpello 10 maggio 2022, n. 253).

In caso di **retrodatazione** degli effetti fiscali della fusione, le limitazioni di cui sopra si applicano anche alla **perdita**, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla società incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione (art. 172, comma 7-bis, del TUIR).

Ad **esempio**, nel caso di fusione con efficacia giuridica dal 1° maggio 2026, con **retrodatazione** degli effetti fiscali della fusione al 1° gennaio 2026, il *test* di vitalità deve essere effettuato, in ordine alla "perdita fiscale di periodo", anche con riguardo alla frazione dell'esercizio ante efficacia giuridica della fusione (1° gennaio 2026 - 30 aprile 2026), ragguagliando ad anno l'ammontare dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro, al fine di consentire un raffronto omogeneo con la media dell'ammontare dei medesimi elementi contabili degli ultimi due esercizi precedenti a detta frazione d'esercizio (2024 e 2025).

Per quanto riguarda le operazioni di scissione, l'art. 173, comma 10, del TUIR, stabilisce che alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le medesime disposizioni previste in materia di fusione, "*riferendosi alla **società scissa** le disposizioni riguardanti le **società fuse o incorporate** e alle **beneficiarie** quelle riguardanti la **società risultante dalla fusione o incorporante** ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all' articolo 2506-ter del codice civile*".

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza di operazioni di fusione tra società partecipanti al medesimo **consolidato nazionale** e con perdite fiscali riportabili conseguite "**in costanza**" di consolidato, alle perdite prodotte non si applicano le limitazioni previste dall'art. 172, comma 7, del TUIR, fermo restando che le perdite pregresse, maturate anteriormente all'ingresso nel regime consolidato da ciascuna società partecipante all'operazione, sono utilizzabili solo dalle società cui si riferiscono. La *ratio* di tale orientamento è che le società che partecipano al consolidato fiscale non possono fruire di alcun vantaggio addizionale in termini di compensazione degli imponibili, in quanto le perdite prodotte dalle società aderenti al consolidato "nascono" già compensabili con gli utili di altre società incluse nella tassazione di gruppo (circolare 9 marzo 2010, n. 9/E, par. 3.).

Il test di vitalità - Esempio

Fusione per incorporazione con efficacia giuridica dal 1° maggio 2026.
Società che riporta le perdite

Esercizio	2023	2024	2025	1.1 - 1.5.2026
Ricavi e proventi	220.000.000	219.000.000	150.000.000	65.000.000
Lavoro subordinato	100.000.000	95.000.000	80.000.000	32.000.000
	Media 2023 2024	**40% media**	**2025**	
Ricavi e proventi	219.500.000	87.800.000	150.000.000	Supera il test
Lavoro subordinato	97.500.000	39.000.000	80.000.000	
	Media 2024 2025 (ragguaglio)	**40% media**	**1.1 - 30.4.2026**	
Ricavi e proventi	61.500.000	24.600.000	65.000.000	Supera il test
Lavoro subordinato	29.167.000	11.667.000	32.000.000	

Attenzione
I ricavi e proventi rilevanti sono quelli della "gestione caratteristica" (voci A1 e A5 del conto economico). Le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi sono indicati nelle voci B.9.a e B.9.b). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

Una volta superato il test di vitalità, il comma 7 dell'art. 172 del TUIR prevede, in ogni caso, un limite quantitativo al riporto delle perdite fiscali, stabilendo che le stesse possono essere riportate solo per la parte del loro ammontare che non eccede quello del **valore economico** (ossia il "valore corrente") del patrimonio netto della società che riporta le perdite. Il valore economico del patrimonio netto della società deve essere determinato alla data di efficacia della fusione e deve risultare da una **relazione giurata di stima** redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra i revisori legali o tra le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Il valore economico del patrimonio netto **è ridotto** di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti (esclusi i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici) fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

In **assenza della relazione giurata di stima**, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo **patrimonio netto contabile** quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di fusione, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti (esclusi i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici) fatti **negli ultimi 24 mesi** anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa. Pertanto, "*l'onere per il contribuente di fare periziare il valore economico del patrimonio netto alla data di effettuazione dell'operazione* ***non sussiste*** *solo nel caso in cui il valore contabile dello stesso è capiente rispetto all'ammontare dei tax asset che il soggetto intende riportare*" (risposta a interpello 3 novembre 2025, n. 278).

Esempio n. 1
- Perdite: 10.000.000
- valore economico del patrimonio netto: 2.000.000
- Ammontare perdite riportabili: 2.000.000
- Perdite non più riportabili (che vanno "perse"): 8.000.000

Esempio n. 2
- Perdite: 10.000.000
- valore economico del patrimonio netto: 10.000.000
- somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi: 3.000.000
- raddoppio: 3.000.000 x 2 = 6.000.000
- Ammontare perdite riportabili: 4.000.000 (10.000.000 - 6.000.000)
- Perdite non più riportabili (che vanno "perse"): 6.000.000

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il **superamento del test di vitalità** non consente, di per sé, "*di sostenere la disapplicazione del* ***limite patrimoniale*** *di ordine quantitativo, per il semplice motivo che, diversamente, la disposizione del comma 7 dell'art. 172 del TUIR. avrebbe previsto solo uno dei due limiti, ossia quello concernente la vitalità societaria*" (così risposta a interpello n. 253 del 2022 cit.).
L'Agenzia delle Entrate **può disapplicare**, su richiesta del contribuente, la norma antielusiva, "*qualora venga dimostrato che l'operazione di fusione non rappresenta l'epilogo di una manovra elusiva consistente nella fusione di una società priva di vitalità economica, allo scopo di decurtare il reddito imponibile di una delle altre società partecipanti con le perdite fiscali accumulate dall'altra società negli esercizi precedenti la fusione, la cui attività economica sia ormai inesistente*" (circolare n. 9/E del 2010, par. 2.1).
Alla luce della normativa e della prassi dell'Amministrazione Finanziaria, è possibile individuare almeno **tre scenari** operativi:

1) il **primo scenario** è quello in cui le perdite fiscali della società incorporata (o scissa) e/o incorporante (beneficiaria) sono integralmente riportabili in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante (beneficiaria), in quanto risultano rispettati i requisiti previsti dalla normativa. In particolare:
   - la società che riporta le perdite è operativa (il **test di vitalità** è stato superato);
   - il **patrimonio netto** della società che riporta le perdite è capiente rispetto alle perdite;

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

2) il **secondo scenario** configura la possibilità di un **riporto parziale** delle perdite, in quanto il test di vitalità è superato, ma le perdite da riportare eccedono il patrimonio netto della società che riporta le perdite;
3) nel **terzo scenario**, invece, la società che intende riportare le perdite non supera il test di vitalità e, quindi, le perdite non sono riportabili, a prescindere dall'ammontare del patrimonio netto.

Scenario n. 1 - Le perdite sono riportabili integralmente

1) **La situazione che si crea**: le perdite fiscali della società incorporata (o scissa) e/o incorporante (beneficiaria) sono integralmente riportabili in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione o alla società beneficiaria, in quanto risultano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.
2) **Come gestirla**: le perdite riportate in capo alla società incorporante o beneficiaria possono essere utilizzate entro i limiti previsti dagli artt. 84 e 172 o 173 del TUIR. Se nessuna attività per imposte anticipate era contabilizzata nel bilancio della società che riporta le perdite, perché non sussisteva la ragionevole certezza del loro futuro recupero, occorre valutare se, per effetto del riporto delle perdite nell'ambito dell'operazione straordinaria, siano soddisfatti i requisiti previsti dal principio contabile OIC 25, par. 47-52, per potere iscrivere in bilancio tali attività.
3) **Vantaggi**: pieno utilizzo delle perdite pregresse; continuità fiscale e neutralità dell'operazione; efficienza nella pianificazione fiscale di gruppo. Possibilità, in presenza delle condizioni previste, di iscrivere attività per imposte anticipate.
4) **Sanzioni e rischi**: laddove siano rispettate le disposizioni sul test di vitalità e il limite del patrimonio netto, non vi sono rischi fiscali diretti. In proposito, si osserva, tuttavia, che l'A.F., pur in presenza del superamento del test di vitalità, potrebbe ritenere di valutare il carattere abusivo/elusivo dell'operazione o il carattere abusivo/elusivo "*limitatamente alla costruzione artificiosa dei predetti parametri di vitalità*" (cfr. Associazione italiana Dottori Commercialisti, norma di comportamento n. 165). Inoltre, l'Amministrazione potrebbe contestare la corretta determinazione del valore economico del patrimonio netto, come risultante dalla perizia giurata (fornendo adeguata prova contraria).

Scenario n. 1	Vantaggi	Rischi
Le perdite fiscali della o delle società che partecipano all'operazione sono integralmente riportabili in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante (beneficiaria).	- Pieno utilizzo delle perdite pregresse; - possibilità, in presenza delle condizioni previste, di iscrivere attività per imposte anticipate; - efficienza nella pianificazione fiscale di gruppo.	Nessun rischio fiscale diretto. Rischio che l'Amministrazione sottoponga l'operazione straordinaria alla valutazione circa la sua elusività/abusività e possibilità di contestare le determinazioni della perizia giurata.

Scenario n. 2 - Le perdite sono riportabili parzialmente

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

1) **La situazione che si crea**: le perdite fiscali della società incorporata (o scissa) e/o incorporante (beneficiaria) sono riportabili solo parzialmente in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione (beneficiaria), in quanto sono superiori rispetto al valore economico del patrimonio netto (oppure del patrimonio contabile netto, in assenza della perizia di stima) della società che riporta le perdite.
2) **Come gestirla**: le perdite riportate in capo alla società incorporante (beneficiaria) possono essere utilizzate entro i limiti del valore economico del patrimonio netto (o del valore contabile del patrimonio netto in assenza della perizia di stima). Se nessuna attività per imposte anticipate era contabilizzata nel bilancio della società che riporta le perdite, perché non sussisteva la ragionevole certezza del loro futuro recupero, occorre valutare se, per effetto del parziale riporto delle perdite nell'ambito dell'operazione straordinaria, siano soddisfatti i requisiti previsti dal principio contabile OIC 25, par. 47-52, per potere iscrivere tali attività in bilancio. Invece, se erano state contabilizzate attività per imposte anticipate in relazione a un importo di perdite superiore a quello riportabile, la società dovrà procedere all'eliminazione contabile della differenza.
3) **Vantaggi/svantaggi**: possibilità di utilizzo (anche se parziale) delle perdite; maggiore flessibilità rispetto al disconoscimento totale. Possibilità, in presenza delle condizioni previste, di iscrivere attività per imposte anticipate oppure necessità di eliminare parte delle attività per imposte anticipate.
4) **Sanzioni e rischi**: laddove siano rispettate le disposizioni sul test di vitalità, non vi sono rischi fiscali diretti. In proposito, si osserva, tuttavia, che l'A.F., pur in presenza del superamento del test di vitalità, potrebbe ritenere di valutare il carattere abusivo/elusivo dell'operazione o il carattere abusivo/elusivo "*limitatamente alla costruzione artificiosa dei predetti parametri di vitalità*" (cfr. AIDC, norma di comportamento n. 165). Inoltre, l'Amministrazione potrebbe contestare la corretta determinazione del valore economico del patrimonio netto, come risultante dalla perizia giurata (fornendo adeguata prova contraria).

Scenario n. 2	Vantaggi/svantaggi	Rischi
Le perdite fiscali della o delle società che partecipano all'operazione sono parzialmente riportabili in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante (beneficiaria).	- Utilizzo parziale delle perdite pregresse; - possibilità, in presenza delle condizioni previste, di iscrivere attività per imposte anticipate per la quota di perdite riportate; - eventualità di dovere eliminare attività per imposte anticipate, laddove risultassero iscritte nel bilancio della società per un ammontare superiore a quello che ha originato l'iscrizione di attività per imposte anticipate	Nessun rischio fiscale diretto. Rischio che l'Amministrazione sottoponga l'operazione straordinaria alla valutazione circa la sua elusività/abusività e possibilità di contestare le determinazioni della perizia giurata.

Scenario n. 3 - Le perdite non sono riportabili per mancato superamento del test di vitalità

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

1) **La situazione che si crea**: le perdite fiscali della società incorporata (o scissa) e/o incorporante (beneficiaria) non sono riportabili, perché la società le cui perdite sono riportabili non supera il test di vitalità.
2) **Come gestirla**: le perdite non sono riportabili e, quindi, la società incorporante o risultante dalla fusione o la società beneficiaria non può utilizzarle in diminuzione dei futuri redditi imponibili. Eventuali attività per imposte anticipate legate alla presenza delle perdite fiscali devono essere eliminate. Si può valutare la possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d), della legge n. 212/2000, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie gli effetti elusivi contrastati dalla norma non possono verificarsi.
3) **Vantaggi/svantaggi**: nessun vantaggio fiscale. Svantaggio di perdita integrale delle perdite fiscali ed eliminazione di eventuali attività per imposte anticipate iscritte in relazione alle perdite non riportabili.
4) **Sanzioni e rischi**: nessuno.

Scenario n. 3	Vantaggi/svantaggi	Rischi
Le perdite fiscali della o delle società che partecipano all'operazione non sono riportabili per mancato superamento del test di vitalità	Nessun vantaggio fiscale. Svantaggio di perdita integrale delle perdite fiscali ed eliminazione di eventuali attività per imposte anticipate iscritte in relazione alle perdite non riportabili	Nessun rischio fiscale.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Prezzi petroliferi: in G.U. le misure per fronteggiare il nuovo aumento

Il nuovo decreto-legge, efficace **dal 6 agosto 2026**, introduce misure urgenti per fronteggiare il nuovo incremento dei prezzi petroliferi, determinato dal protrarsi della crisi dei mercati internazionali. In considerazione dell'aumento dei costi dei prodotti energetici, il provvedimento ridetermina, per il **periodo 7-24 agosto 2026**, l'**aliquota di accisa sul gasolio** usato come carburante, nella misura di **532,90 euro per mille litri**. La medesima aliquota si applica, nello stesso intervallo temporale, ai **gasoli paraffinici HVO** e al ***biodiesel***, immessi in consumo tal quali.
D.L. 5 agosto 2026, n. 139 (G.U. 5 agosto 2026, n. 180)

Correttivo Omnibus: le novità per accertamento, CPB e certificazione TCF

Il Correttivo Omnibus, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, introduce importanti modifiche alla riforma fiscale. Sul fronte degli **accertamenti** vengono limitate le presunzioni di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa e le contestazioni di antieconomicità. Per le **auto aziendali**, confermato il nuovo sistema di tassazione dei *fringe benefit* basato sull'alimentazione del veicolo, ma con maggiorazioni per i veicoli più datati e per *optional* non acquistati dal dipendente. Slitta al 31 dicembre 2026 il termine per la **certificazione del TCF** per chi ha richiesto l'accesso alla *cooperative compliance* nel 2024 e 2025. In tema di **reddito d'impresa**, il decreto coordina le norme con il nuovo TUIR, in vigore dal 2027. Sono ampliate le regole sulle **perdite estere definitive** e aumenta al 36% l'imposta sostitutiva per l'**affrancamento delle partecipazioni *black list***. Torna, inoltre, il **ravvedimento speciale** collegato al rinnovo del **concordato preventivo biennale** per gli anni 2020-2023. Nuova soglia di tolleranza del 5% nelle **verifiche tra incassi POS e corrispettivi elettronici**.
Consiglio dei Ministri 4 agosto 2026

Gas naturale ed energia elettrica: compilazione dichiarazioni semestrali

L'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito alla **compilazione dei nuovi modelli dichiarativi semestrali** relativi ai **settori del gas naturale e dell'energia elettrica**. A decorrere dal 28 luglio 2026, è disponibile in ambiente reale il **servizio telematico**, mediante il quale i soggetti obbligati possono procedere all'invio delle dichiarazioni semestrali relative ai settori d'imposta del gas naturale e dell'energia elettrica.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circolare 31 luglio 2026, n. 20/2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Procedimenti concessori: imposta di bollo su contratti telematici

Gli **atti e i provvedimenti amministrativi** rilasciati al privato in esito al **procedimento di assegnazione** devono essere assoggettati all'**imposta di bollo** ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, P. I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 e - in caso di **rilascio telematico** - secondo la speciale disciplina per la **determinazione forfetaria** dell'importo, prevista dalla nota a margine dell'art. 4 della Tariffa introdotta dall'art. 1, comma 594, della legge n. 147/2013.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31 luglio 2026, n. 153

Imposta successione quote sociali: decadenza dall'esenzione

Per non incorrere nella decadenza dall'**esenzione** in caso di **donazione di quote sociali e azioni**, i donatari sono chiamati a rendere, contestualmente alla stipula dell'atto di donazione o al patto di famiglia, **dichiarazione di impegno alla detenzione del controllo**, senza obbligo di mantenere la titolarità (*rectius*, divieto di cessione) di tutte le partecipazioni acquisite (sia *uno actu*, che dopo successiva integrazione) e per le quali si sia beneficiato dell'esenzione, purché i beneficiari anche all'esito di eventuali cessioni delle partecipazioni ricevute in donazione, conservino il controllo "acquisito" o "integrato" nell'azienda di famiglia.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31 luglio 2026, n. 152

Bonus e stock options variabili: disapplicazione aliquota addizionale 10%

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito all'agevolazione prevista in caso di *bonus* ed **emolumenti variabili**, pagati sotto forma di ***bonus* e *stock options***. Il documento, nello specifico, reca le regole per la **disapplicazione dell'aliquota addizionale del 10%** sugli emolumenti variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione ai **dirigenti** e ai titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** operanti nel **settore finanziario**.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 luglio 2026, n. 223895

Cripto-attività: chiarimenti delle Entrate

Con nove **FAQ**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in tema di **scambio automatico di informazioni** comunicate dai **prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione** (DAC8/CARF). Per le cripto-attività è disponibile un ***digital token identifier*** (DTI) registrato presso la *Digital token identifier foundation*: il prestatore deve utilizzare tale codice identificativo. Solo in assenza di un DTI, va riportata la denominazione completa della cripto-attività.
Agenzia delle Entrate, FAQ 29 luglio 2026

Dichiarazioni doganali di importazione: Data Element "Tasso di cambio"

Per la presentazione delle **dichiarazioni doganali di importazione**, dal 4 agosto

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

2026 è stato implementato il ***Data Element* 14 09 001 000 ("*Tasso di cambio*")**, dichiarato dall'operatore economico nell'ambito delle dichiarazioni doganali, in conformità ai tracciati UE (*European Customs Data Model - EUCDM 6.2*).
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avviso 29 luglio 2026

Infermieri pubblici e privati: lavoro straordinario

Per i versamenti dell'**imposta sostitutiva** sui **compensi per il lavoro straordinario** svolto dal **personale infermieristico dipendente dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private** accreditate sono utilizzabili i **codici tributo già istituiti** con la risoluzione 31 gennaio 2025, n. 7/E, riguardante il versamento dell'imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Agenzia delle Entrate, FAQ 28 luglio 2026

ISA: l'analisi dei Notai

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha esaminato l'applicazione degli **ISA quale strumento di *compliance*. Situazioni del tutto eccezionali**, che il modello non riesce a "intercettare" e che determinano l'attribuzione di un punteggio insufficiente, possono essere utilmente **segnalate all'Agenzia delle Entrate**, utilizzando il campo relativo alle "*annotazioni*", all'interno del modello Redditi 2026, anticipando, di fatto, il relativo contraddittorio.
Consiglio Nazionale del Notariato, studio 7 luglio 2026

IMPRESA

Assunzioni scuola e responsabilità d'impresa: misure CdM

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un "pacchetto di misure", tra cui il rafforzamento degli interventi per i **Campi Flegrei**, con nuove risorse per famiglie, sicurezza degli edifici e supporto ai Comuni. Via libera alle **assunzioni** a tempo indeterminato per il prossimo **anno scolastico**: 46.642 docenti, di cui 10.810 di sostegno, insieme a dirigenti, personale educativo, insegnanti di religione e ATA, per migliorare continuità didattica e inclusione. Approvata anche la **riforma della disciplina sulla responsabilità d'impresa**, a costo zero, che riduce oneri amministrativi, chiarisce le regole e tutela continuità aziendale e lavoratori. Il Governo ribadisce l'impegno a sostenere chi produce e a intervenire con responsabilità nelle sfide ancora aperte.
Consiglio dei Ministri 4 agosto 2026

Incentivi alle imprese: riforma in Gazzetta Ufficiale

Il decreto di **revisione del sistema degli incentivi alle imprese**, attuativo della legge n. 160/2023, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Il provvedimento mira a costruire un sistema organico ed efficace, riducendo la frammentazione dell'offerta e concentrando l'intervento pubblico sugli strumenti ritenuti idonei a coprire specifici ambiti e finalità individuati dalla legge delega. La revisione è

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

articolata per **Amministrazioni responsabili** e potrà essere progressivamente integrata; restano **esclusi i settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura**. Per gli **incentivi gestiti dal MIMIT**, l'offerta viene concentrata su **cinque strumenti**: Fondo per la crescita sostenibile, Fondo di garanzia PMI, Fondo di sostegno al *venture capital*, Nuova Sabatini e incentivi per il settore aerospaziale.
D.Lgs. 26 giugno 2026, n. 138 (G.U. 3 agosto 2026, n. 178)

Fondo alimentare 2026-2027: beneficiari, termini ed erogazione risorse

Il MASAF definisce **beneficiari, requisiti e modalità di erogazione del contributo** economico previsto dal **Fondo alimentare 2026-2027**. Il contributo, pari a 500 euro per ciascuna annualità, **è destinato** ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE ordinario ≤ 15.000 euro, iscrizione anagrafica completa e privi di altre misure di sostegno economico nazionali, regionali o comunali, nonché di trattamenti quali NASPI, DIS-COLL, CIG e analoghi strumenti di integrazione salariale. Le **carte prepagate** *Postepay* sono erogate dai Comuni sulla base degli elenchi INPS, secondo **criteri** di priorità legati alla composizione familiare e all'ISEE. L'accredito avviene da ottobre 2026 e da aprile 2027, con termini specifici per attivazione e utilizzo. Gli **elenchi** dei beneficiari sono consolidati dai Comuni e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 24 giugno 2026 (G.U. 3 agosto 2026, n. 178)

Tecnologie critiche ed emergenti (STEP): domande sospese

Il MIMIT ha **sospeso**, **dalle ore 10 del 3 agosto**, i termini di **presentazione delle domande relative al bando STEP - Tecnologie critiche ed emergenti**, a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili. La sospensione riguarda entrambe le azioni finanziate dal D.M. 25 ottobre 2024: Azione 1.1.4 Ricerca collaborativa e Azione 1.6.1 Sostegno alle tecnologie critiche STEP, nell'ambito del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027. Il provvedimento chiarisce che tutte le **domande presentate il 31 luglio 2026**, tra le 10:00 e le 18:00 restano **ammesse all'istruttoria** secondo l'ordine cronologico giornaliero.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 3 agosto 2026

Attività richieste al revisore secondo Assirevi

Il documento "*Le attività richieste al revisore a seguito delle modifiche apportate all'art. 123-bis, commi 2 e 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 da parte del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47*" ha lo scopo di fornire alle associate indicazioni utili circa le **attività richieste al revisore** a seguito delle suddette **modifiche al TUF**. Tali indicazioni sono fornite in attesa che le modifiche normative in questione vengano recepite nell'ambito del **Principio di revisione (SA Italia) 720B**.
Assirevi, Documento di Ricerca n. 264

Assirevi: revisione contabile su dati finanziari per scopi specifici

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Il documento "*Le attività di revisione contabile sui dati finanziari richieste per scopi specifici*" sostituisce il Documento di Ricerca n. 218R (novembre 2020), aggiornato per tenere conto di talune **modifiche** ai **Principi di revisione internazionali** (ISA), con specifico riferimento all'ISA 600 (*Revised*) e all'ISA 720 (*Revised*) - *The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information*. Il documento definisce **linee guida** utili al **revisore** per la redazione della **relazione di revisione di incarichi di *audit* di un bilancio redatto per scopi specifici** (*Special Purpose Financial Statements*) ovvero di singoli **prospetti contabili o specifici elementi, conti o voci** (*Element of a financial statement o element*), che derivano da un bilancio predisposto secondo un quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale ovvero con scopi specifici.
Assirevi, Documento di Ricerca n. 218R (Revised)

Beni strumentali 4.0: proroga comunicazioni completamento investimenti

Il MIMIT **proroga al 15 settembre 2026** il termine per la presentazione delle **comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0**. Il provvedimento modifica il D.dir. 15 maggio 2025, stabilendo che il modello di comunicazione doveva essere trasmesso entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati al 31 dicembre 2025, e va trasmesso entro il 15 settembre 2026 per quelli **conclusi al 30 giugno 2026**. Inoltre, ai fini del perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta, le imprese devono inviare i modelli di comunicazione entro il 15 settembre 2026, anche per gli **investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025**.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto direttoriale 31 luglio 2026

Agricoltura: credito d'imposta per acquisto di gasolio e benzina

Attuato il **contributo straordinario** previsto dal D.M. n. 0365846/2026 a favore delle **imprese agricole**, per compensare l'aumento eccezionale dei prezzi di gasolio e benzina. Il credito d'imposta spetta fino al 20% della spesa sostenuta per **carburante** acquistato tra marzo e maggio 2026, entro il limite complessivo di 89,8 milioni di euro e comunque non oltre 50.000 euro per impresa. **Beneficiari** sono gli agricoltori in attività con requisiti di iscrizione nel Registro Imprese e alla previdenza sociale agricola e possesso di partita IVA attiva in campo agricolo. Le **domande** vanno presentate all'AGEA tramite piattaforma telematica, secondo le istruzioni da emanare entro 10 giorni, con **scadenza massima al 30 settembre 2026**. È obbligatorio **allegare le fatture carburante** del periodo agevolato.
AGEA, circolare 31 luglio 2026, n. 64702

Riparazione prodotti: dal 31 luglio 2026 scattate le nuove norme UE

La Commissione Europea segnala l'applicabilità della direttiva sul **diritto alla riparazione**, in vigore dal 2024, che promuove il consumo sostenibile, favorendo la riparazione dei prodotti rispetto alla sostituzione. Dal 31 luglio 2026, i consumatori

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

possono richiedere la riparazione di prodotti difettosi anche **oltre la garanzia legale**, mentre i fabbricanti devono garantire **interventi a prezzi equi, in tempi ragionevoli e con informazioni chiare** *online* sui servizi offerti. È vietato rifiutare od ostacolare la riparazione e devono essere assicurati **pezzi di ricambio accessibili**. Gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere le riparazioni tramite incentivi economici. La Commissione sta, inoltre, sviluppando una piattaforma europea per facilitare l'individuazione dei servizi di riparazione locali, contribuendo alla riduzione dei rifiuti e delle emissioni.
Commissione Europea, comunicato stampa 31 luglio 2026

Cinematografia: sostegno coproduzione o compartecipazione internazionale

Pubblicato il **Bando 2026** per i **contributi selettivi** destinati alle **opere cinematografiche in coproduzione o compartecipazione internazionale minoritaria**, con dotazione annuale di 5 milioni di euro. Le **domande** vanno presentate su DGCOL nelle due sessioni previste: **1-28 settembre 2026 e 30 novembre-18 dicembre 2026**. È obbligatorio aggiornare l'anagrafica del soggetto e dell'opera, richiedere la nazionalità italiana provvisoria e, dopo, completare la domanda nella sezione "*Gestione domande*". Il Ministero raccomanda coerenza tra anagrafica e documentazione di coproduzione e ricorda le modalità di assistenza tramite guida *online*, *vademecum* e *ticket*. Ogni variazione dell'opera dopo la domanda va tempestivamente comunicata agli uffici competenti.
Ministero della Cultura, Bando 31 luglio 2026

IA: dal 2 agosto 2026 obblighi di trasparenza e pratiche vietate

Dal 2 agosto sono entrate in vigore le norme dell'***AI Act***, con l'avvio dell'applicazione degli **obblighi di trasparenza** e delle **pratiche vietate**. I sistemi di IA interattivi dovranno **informare gli utenti** dell'interazione con l'IA, mentre *deepfake* e contenuti generati o modificati artificialmente dovranno essere etichettati e dotati di **marcature rilevabili**. L'Ufficio per l'IA e le autorità nazionali avvieranno i **controlli**, con competenze distinte per modelli generali, sistemi integrati in piattaforme molto grandi e sistemi utilizzati dalle istituzioni UE. Sono previsti **obblighi specifici per i modelli più avanzati**, inclusa la gestione dei rischi sistemici e la documentazione dei dati di addestramento. La Commissione UE ha pubblicato, inoltre, l'elenco delle organizzazioni aderenti al codice di buone pratiche e nuovi strumenti di segnalazione per cittadini, imprese e *whistleblower*, a supporto di un'applicazione efficace e sicura della normativa.
Commissione Europea, comunicato stampa 31 luglio 2026

Rating ESG: sanzioni e contributi per i fornitori

Nella *Gazzetta Ufficiale* UE sono stati pubblicati due regolamenti delegati, che completano il **quadro europeo sui *rating ESG***. Il primo definisce le procedure che

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

l'ESMA deve seguire nei **procedimenti sanzionatori**, disciplinando la fase istruttoria, il diritto di difesa dei fornitori, le audizioni non pubbliche e l'intervento del consiglio delle autorità di vigilanza, oltre a introdurre termini di prescrizione e regole sulla gestione delle somme riscosse. Il secondo stabilisce il **sistema dei contributi** dovuti dai fornitori di *rating ESG* per coprire integralmente i **costi di vigilanza**, basato sul fatturato applicabile e modulato in funzione della dimensione dell'operatore, con contributi specifici per autorizzazione, registrazione, riconoscimento e un regime agevolato per i piccoli fornitori.
Commissione Europea, regolamenti delegati (UE) 24 aprile 2026, n. 2026/904 e n. 2026/910 (G.U.U.E. 30 luglio 2026, Serie L

Investimenti IA & Quantum Computing: imprese a vocazione internazionale

Dal **21 settembre 2026**, SIMEST attiverà la nuova Sezione "***Investimenti IA & Quantum Computing***", con condizioni agevolate per **imprese con vocazione internazionale**, in particolare MPMI, finalizzate a investimenti e rafforzamento patrimoniale. Il finanziamento, di norma della durata di 6 anni (2 di pre-ammortamento), può estendersi a 8 anni per imprese energivore, colpite dal conflitto nel Golfo Persico, con interessi negli USA o che destinano il 100% delle risorse a IA e *Quantum Computing*. Almeno il 50% dell'importo deve sostenere investimenti in **transizione digitale/ecologica**, mentre la quota patrimoniale può salire all'80% o al 90% per specifiche categorie (Balcani Occidentali, USA, imprese alluvionate, energivore, colpite dal conflitto). È riconosciuta una **quota a fondo perduto** fino al 10% e comunque entro 100.000 euro. Dalle ore 09:00 del 21 settembre 2026 sarà possibile accedere al Portale per la compilazione e presentazione delle **richieste di finanziamento** con le nuove condizioni previste.
SIMEST, circolare 30 luglio 2026

Imprese editrici di quotidiani e periodici

Attivata la nuova **piattaforma PIACE**, per la **seconda fase** di presentazione dei **documenti relativi ai contributi 2025**, destinati alle **imprese editrici di quotidiani e periodici**. Il sistema, rinnovato sul piano grafico e tecnologico, per adeguarsi agli *standard* europei di identità digitale e interoperabilità, mantiene invariata la struttura operativa precedente e integra automaticamente i dati già trasmessi nella prima fase. L'**accesso** è ora consentito solo tramite SPID, CIE o eIDAS, salvo per gli editori extra-UE privi di identità digitale riconosciuta, che potranno utilizzare il precedente MFA. La piattaforma consente la gestione delle **deleghe** e l'**abilitazione** di collaboratori; l'**invio finale** è riservato al legale rappresentante. L'**istruttoria va completata entro il 30 settembre 2026**, caricando la modulistica generata dal sistema e la documentazione certificata.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, avviso 30 luglio 2026

Agricoltura: nuovi aiuti UE per costi di concimi ed energia

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea il regolamento di esecuzione che assegna 540 milioni di euro agli Stati membri per **sostenere gli agricoltori colpiti dagli effetti della crisi in Medio Oriente**, in particolare l'aumento dei costi di concimi ed energia. Il sostegno è destinato ai settori agricoli individuati dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e deve essere erogato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, evitando distorsioni del mercato. Gli Stati membri devono garantire che il vantaggio economico dell'aiuto sia trasferito integralmente agli agricoltori, anche quando non sono beneficiari diretti. Le **spese sono ammissibili solo se pagate entro il 28 febbraio 2027**. È possibile concedere un **sostegno supplementare nazionale** fino al 200% dell'importo UE, purché non generi sovracompensazioni, da versare entro il 31 maggio 2027.
Commissione Europea, regolamento di esecuzione (UE) 27 luglio 2026, n. 2026/1894 (G.U.U.E. 29 luglio 2026, Serie L)

Agricoltura: nuove regole UE

L'UE interviene per **rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare**, in risposta alle pressioni derivanti da crisi globali, aumento dei costi di produzione, inflazione e cambiamenti nelle abitudini di consumo. L'UE mira a ripristinare equità, trasparenza e stabilità nelle relazioni commerciali, migliorando il **potere contrattuale** degli agricoltori e valorizzando il ruolo delle **organizzazioni di produttori** (OP) e delle **cooperative**. Il regolamento introduce requisiti minimi per l'**uso delle indicazioni facoltative** («giusto», «equo», «filiera corta») e rafforza l'importanza dei contratti scritti per prevenire pratiche sleali e migliorare la trasmissione dei prezzi. Viene, inoltre, semplificato il riconoscimento delle OP e ampliata la possibilità di negoziazione contrattuale, anche per quelle non riconosciute, entro limiti temporali definiti, al fine di garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera.
Parlamento Europeo e Consiglio UE, regolamento (UE) 8 luglio 2026, n. 2026/1739 (G.U.U.E. 29 luglio 2026, Serie L)

Tecnologie a zero emissioni nette: criteri diversi dal prezzo nelle aste

La Commissione UE fornisce orientamenti sull'applicazione dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 2024/1735, che istituisce il quadro europeo per le **tecnologie a zero emissioni nette**. Evidenzia il ruolo strategico dei **criteri diversi dal prezzo nelle aste per le energie rinnovabili**, fondamentali per stimolare competitività, innovazione, sicurezza dell'approvvigionamento e rafforzamento delle catene di valore europee. Gli orientamenti rispondono anche alle raccomandazioni della relazione Draghi, che sottolinea l'importanza di **criteri qualitativi** per resilienza e integrazione del sistema energetico. Dal 30 dicembre 2025, gli Stati membri devono includere tali criteri in almeno il 30% del volume annuo messo all'asta o in almeno 6 GW. Il documento non è vincolante e non riguarda le aste svolte secondo la normativa sugli appalti pubblici, oggetto di orientamenti separati.
Commissione Europea, comunicazione C/2026/4113 (G.U.U.E. 29 luglio 2026, Serie C)

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Fondo Innovazione Pesca: criteri attuativi e aiuti compatibili UE

Il MASAF ha pubblicato il decreto sul **Fondo Innovazione Pesca**, attuativo dell'art. 1, comma 428, della legge n. 197/2022. Il provvedimento definisce gli elementi richiesti dal Reg. (UE) n. 2022/2473, dichiarando **compatibili con il mercato interno varie categorie di aiuti** destinati alle **imprese della pesca e dell'acquacoltura**. Disciplina, inoltre, le modalità di completamento del regime di aiuti previsto dal D.I. n. 417210/2023 e degli interventi programmati per il triennio 2023-2025. Gli aiuti, in forma di **contributo**, riguardano investimenti in efficienza energetica, mitigazione climatica, valorizzazione dei prodotti, pesca nelle acque interne, produttività dell'acquacoltura e trasformazione. I **beneficiari** devono rispettare la Politica Comune della Pesca. Il Ministero notifica alla Commissione le informazioni sintetiche della misura e garantisce gli obblighi informativi previsti. *Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto direttoriale 29 luglio 2026, n. 371322*

Certificati Bianchi: nuova Guida operativa

Il MASE ha pubblicato la nuova **Guida operativa dei Certificati Bianchi**, approvata con decreto, che attua le innovazioni introdotte dal D.M. 21 luglio 2025. La Guida fornisce indicazioni per la corretta predisposizione delle **richieste di accesso agli incentivi** e chiarisce le potenzialità di **risparmio energetico** derivanti dall'adozione delle migliori tecnologie nei diversi settori produttivi. Tra le principali **novità**, disciplina gli interventi di economia circolare, quelli comportamentali, l'elettrificazione dei consumi tramite rinnovabili, i progetti con risparmi idrici indiretti e le iniziative per l'efficienza energetica dei *data center*. Il documento è articolato in **tre parti**: chiarimenti operativi, dodici Guide settoriali e approfondimenti sugli interventi della Tabella 1 del decreto del 2025, con dettagli su tecnologie, *baseline*, variabili operative e algoritmi di calcolo dei risparmi. *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, decreto direttoriale 28 luglio 2026, n. 203; comunicato stampa 29 luglio 2026*

Listing Act: principali obblighi degli emittenti

Assonime analizza le principali modifiche al regolamento sugli **abusi di mercato** (MAR), introdotte dal ***Listing Act***, con particolare attenzione agli **obblighi degli emittenti**. Le novità riguardano la comunicazione delle informazioni privilegiate, il ritardo della *disclosure*, il registro *insider* e le operazioni dei *manager*, oltre ad alcuni interventi marginali su sondaggi di mercato, esenzioni e contratti di liquidità. Assonime evidenzia che il *Listing Act* introduce una modifica rilevante: nelle **tappe intermedie dei processi prolungati** non sussiste più l'obbligo di comunicazione, che resta, invece, per l'evento finale, così da evitare comunicazioni premature e fuorvianti. Ciò comporta una riduzione dell'uso del ritardo e una maggiore centralità dei presidi di riservatezza. La nozione di **informazione privilegiata** resta invariata e continuano ad applicarsi i divieti di

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

abuso.
Assonime, circolare 29 luglio 2026, n. 19

Settore manifatturiero: domande sostegno investimenti in Lazio e Marche

Invitalia ricorda che, dal 28 settembre 2026, riparte il **Fondo di contrasto alla deindustrializzazione**, l'incentivo che sostiene gli **investimenti delle imprese in alcune aree di Lazio e Marche**. Le **domande** possono essere presentate solo tramite la piattaforma informatica dedicata, **dalle 12.00 del 28 settembre 2026 alle 12.00 del 28 novembre 2026**. La **registrazione** *online* delle imprese può essere effettuata già dalle ore 12.00 del 31 luglio 2026.
Invitalia, comunicato stampa 28 luglio 2026

AI Act: schema di decreto da correggere

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espresso due **pareri** sullo schema di decreto legislativo di **adeguamento italiano all'*AI Act* europeo** (Reg. UE n. 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024). Il primo riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nelle **attività di polizia**, con garanzie su sorveglianza umana e tutela dei dati biometrici. Il secondo riguarda i poteri delle Autorità nazionali e l'uso responsabile dell'IA nella **formazione**, con attenzione a *privacy* e non discriminazione. Entrambi i pareri sottolineano l'importanza di bilanciare innovazione e diritti fondamentali, garantendo trasparenza e responsabilità nel trattamento dei dati.
Garante per la Protezione dei Dati Personali, pareri 14 luglio 2026, n. 10275626 e n. 10275606

Settore agricolo e agroalimentare: contributi per valorizzare le produzioni

Pubblicato il decreto che disciplina **criteri e modalità per la concessione di contributi** destinati a iniziative di rilievo locale, regionale e interregionale, volte alla **valorizzazione** delle **produzioni agricole, agroalimentari, vitivinicole certificate**, dei **prodotti agricoli tradizionali**, del **patrimonio forestale**, dei **prodotti della pesca e dell'acquacoltura**, nonché dei **territori e delle comunità rurali**. Possono accedere ai contributi enti pubblici, associazioni, comitati organizzatori e cooperative sociali senza scopo di lucro, con sede in Italia. Le risorse disponibili ammontano a 3 milioni di euro per il 2026; il contributo copre il **50% delle spese ammissibili**. Le **domande** sono finanziate in ordine cronologico di presentazione e ogni soggetto può presentare una sola istanza per annualità.
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 12 giugno 2026, n. 283286

LAVORO

Decreto PA 2026: approvato il nuovo pacchetto di misure urgenti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce alcuni interventi, destinati a rafforzare l'efficienza della PA e a garantire la continuità

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

dell'azione amministrativa in numerosi settori strategici. Il provvedimento interviene sulla disciplina delle **ferie nel pubblico impiego**, sui **rapporti di lavoro** e sulle **relazioni sindacali**, sul funzionamento degli **enti pubblici**, sull'organizzazione della **giustizia**, sulla **ricostruzione post-sisma**, sulla **prevenzione del rischio sismico** e sul contrasto al **caporalato**, prevedendo anche misure per le politiche del mare e per la *governance* di alcune Amministrazioni.
Consiglio dei Ministri 4 agosto 2026

Riforma disabilità: operativo il servizio SISDA per ATS e cittadini

L'INPS completa il rilascio delle funzionalità del **Sistema Informativo Salute, Disabilità e Anziani (SISDA)**, rendendo disponibile agli ATS il **servizio telematico per la consultazione delle istanze di progetto di vita**. Sono definite la profilazione degli operatori, l'accesso al sistema e le funzionalità per gestire le domande, dalla presa in carico fino alla registrazione dell'esito del procedimento. Rilasciato anche il **servizio telematico "*SISDA - trasmissione istanze per il progetto di vita*"**, che consente ai cittadini residenti nelle province interessate dalla **sperimentazione** della riforma di presentare la **domanda per l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato**, di cui al D.Lgs. n. 62/2024. Si individuano i soggetti legittimati, i requisiti di accesso, le modalità per presentare l'istanza e le informazioni trasmesse agli ATS per la valutazione.
INPS, messaggi 4 agosto 2026, n. 2551 e n. 2550

Fondo solidarietà telecomunicazioni: trasferimento risorse dal FIS

L'INPS fornisce le istruzioni applicative e contabili relative all'attuazione dell'art. 26, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, in materia di **trasferimento delle risorse dal Fondo di integrazione salariale (FIS) ai Fondi di solidarietà bilaterali** di nuova costituzione. Il documento attua il D.I. 17 aprile 2026, riguardante il Fondo di solidarietà bilaterale per la **filiera delle telecomunicazioni**, quantifica in oltre 18 milioni di euro le risorse trasferite e chiarisce i **criteri di utilizzo delle somme**, con particolare riguardo alle domande di assegno di integrazione salariale e ai limiti derivanti dalla disponibilità finanziaria del Fondo.
INPS, messaggio 3 agosto 2026, n. 2548

NASpI e dimissioni per giusta causa: tutela estesa a vittime di violenza

L'INPS chiarisce che le **dimissioni** rassegnate da lavoratrici e lavoratori **vittime di atti persecutori o di violenza di genere** possono integrare una fattispecie di **giusta causa ai fini dell'accesso alla NASpI**, anche quando le condotte siano poste in essere da soggetti estranei all'ambiente di lavoro. Il riconoscimento **non opera automaticamente**, ma richiede la presenza di situazioni oggettive, documentate e strettamente collegate all'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa in condizioni di sicurezza, in conformità all'orientamento della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e al parere del Ministero del Lavoro.
INPS, messaggio 3 agosto 2026, n. 2540

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Ciclone Harry: liquidazione indennità una tantum autonomi

L'INPS comunica l'avvio della fase di **liquidazione delle indennità *una tantum*** previste dall'art. 6 del D.L. n. 25/2026, convertito dalla legge n. 59/2026, a favore dei **lavoratori autonomi** che hanno **sospeso l'attività** a causa degli eccezionali **eventi meteorologici** verificatisi dal 18 gennaio 2026 nei territori della **Calabria**, della **Sardegna** e della **Sicilia**. Il documento disciplina, inoltre, le modalità di presentazione delle **istanze di riesame** per le **domande respinte**, indicando i motivi di rigetto, le modalità operative per la trasmissione dell'istanza e il termine di 30 giorni previsto per la richiesta di riesame.
INPS, messaggio 3 agosto 2026, n. 2539

Legge delega per la riforma dell'ordinamento forense

La legge di **delega per la riforma dell'ordinamento forense** è stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*. Il Governo ha sei mesi per l'emanazione di uno o più decreti legislativi e altri 12 mesi per emanare decreti legislativi integrativi e correttivi. Fra i princìpi e i criteri direttivi della legge delega, vi sono importanti norme, che riguardano le **attività riservate agli iscritti all'albo**, il **compenso**, la **formazione** e l'aggiornamento professionale. La delega, inoltre, disciplina l'esercizio della professione mediante **associazioni, reti professionali e società tra avvocati**. Viene esteso il ventaglio delle **attività compatibili**, includendo, tra le altre, la carica di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, la carica di amministratore di condominio e l'attività di agente sportivo.
Legge 28 luglio 2026, n. 137 (G.U. 1° agosto 2026, n. 177)

Bonus madri di almeno tre figli: applicazione

L'INPS rende operativa l'**agevolazione** per favorire l'**assunzione di donne madri di almeno tre figli**, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L'Istituto chiarisce requisiti, durata dell'incentivo, misura dell'esonero, modalità di presentazione della domanda, recupero degli arretrati e istruzioni per la gestione nei flussi UniEmens. L'agevolazione consiste nell'**esonero del 100%** della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di **8.000 euro annui**, riparametrato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'INPS introduce il **nuovo modulo telematico ELM3**, con cui i datori di lavoro richiederanno l'autorizzazione alla fruizione dell'esonero.
INPS, circolare 29 luglio 2026, n. 82

Incentivo alla stabilizzazione 2026: richiesta

L'INPS rende operative le disposizioni sull'**incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro**, introdotto dal decreto Lavoro 2026. E' possibile presentare le **domande** di accesso all'**esonero contributivo** per le **trasformazioni dei contratti** a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026. Sono disciplinate le modalità di richiesta dell'agevolazione, le

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

procedure di autorizzazione, le istruzioni per il recupero del beneficio nei flussi UniEmens e le regole da seguire in presenza di altri incentivi non cumulabili.
INPS, messaggio 29 luglio 2026, n. 2518

Quattordicesima pensioni: somme revocate

Completate le operazioni di **revoca definitiva** della **quattordicesima** e dell'**importo aggiuntivo** di 154,94 euro, riconosciuti in via provvisoria con riferimento ai **redditi 2021**. Il recupero degli importi indebitamente percepiti partirà dalla mensilità di agosto 2026, con **trattenute rateali sulla pensione**. Il provvedimento interessa solo i pensionati che non hanno presentato nel termine la dichiarazione reddituale necessaria per verificare il diritto alle prestazioni.
INPS, messaggio 29 luglio 2026, n. 2514

Previdenza complementare: cambio qualifica

Il Ministero del Lavoro aggiorna le FAQ del Portale della previdenza complementare e chiarisce gli **effetti del passaggio del lavoratore a una nuova qualifica o dell'applicazione di un diverso contratto collettivo**. In caso di nomina a dirigente con Fondo negoziale differente, opera l'**adesione automatica** al nuovo Fondo di categoria, salvo rinuncia del lavoratore entro 60 giorni. Indicazioni anche per il **riscatto** della posizione maturata e per il **cambio del CCNL** applicato in azienda.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aggiornamento FAQ

Infortuni sul lavoro: maggiori risorse per sostegno alle famiglie

Il Ministero del Lavoro ha destinato le risorse stanziate dalla legge di Bilancio 2026 a rafforzare il **sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni**.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 26 luglio 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

AGENDA

Scadenze dal 6 agosto al 10 settembre 2026

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	AGOSTO 2026	
giovedì 20	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Comunicazione tax credit pagamenti elettronici	
	Fatturazione differita e annotazione	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2026 e IRAP 2026	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta e IVA in seguito ad adeguamento agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2025 con la maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della	

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

	gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2025 (Redditi 2026 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali non soggetti agli ISA) con maggiorazione dello 0,40%	
martedì 25	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	
lunedì 31	Collegamento registratori di cassa e POS	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe Tributaria	
	Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione Redditi e IRAP 2025 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo	
	Versamento saldo e acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2026 e IRAP 2026 società con esercizio a cavallo	
	Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2025 (Redditi 2026 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali), con la maggiorazione dello 0,4% da parte dei soggetti che approvano il bilancio entro i 180 giorni	
	SETTEMBRE 2026	
venerdì 4	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
	Termine sospensione	

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl